

IUSLETTER

INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GIURIDICO A CURA DI
LA SCALA & ASSOCIATI - STUDIO LEGALE
 MILANO - TORINO - VICENZA - PADOVA

IN QUESTO NUMERO:

ATTUALITA' NORMATIVE

- Emissione di assegni a vuoto - depenalizzazione
- Esecuzioni immobiliari: i nuovi termini per il deposito della documentazione ipocatastale.

DOTTRINA: ORIENTAMENTI

- Trasformazione di società e fallimento dell'ex socio - limiti temporali.
- D.Lgs. n. 342/99 - Modifiche al T.U. Bancario.

GIURISPRUDENZA

- Cassazione e Corti di Merito: le decisioni più recenti.

OSSERVATORIO

- Anatocismo: emessa la delibera CICR

LO SAPEVATE CHE...

- Contenzioso bancario.
- Sofferenze bancarie.
- Borsa italiana.
- Paniere Istat

COSE NOSTRE

- Nuove dallo studio.
- Biblioteca di studio: nuovi arrivi

PERCHÉ IUSLETTER?

Da molti anni la gran parte dei nostri interlocutori appartiene alla categoria dei "giuristi d'impresa", persone che, all'interno delle aziende clienti dello Studio, fanno un lavoro del tutto omogeneo al nostro, con radici culturali, competenze tecniche e modalità organizzative assai simili alle nostre.

Abbiamo molto imparato da questo rapporto e ci piacerebbe che Iusletter servisse a migliorarlo ancora. Le serie precedenti - ben quattro, per quasi cinquanta numeri - di questa newsletter erano pensati per una diffusione puramente interna alle varie sedi dello Studio.

Ma uno strumento di aggiornamento rapido, semplice e al tempo stesso specialistico, nel settore del diritto commerciale è stato considerato così utile, che i legali interni di molti nostri clienti erano diventati tra i lettori più affezionati del nostro vecchio "Foglio Usa e Getta".

E' risultato quindi naturale che al progetto di migliorare il "prodotto" (anche graficamente) e di distinguerlo con una vera testata, conseguisse anche la seria valutazione di incominciare la diffusione non occasionale all'esterno dello Studio.

Da tempo ci stiamo adoperando per offrire alla nostra clientela un supporto regolare di consulenza, in particolare sui temi in discussione nel diritto bancario e fallimentare.

Iusletter vuole quindi essere il contenitore di esso e di tutte le altre occasioni di informazione, confronto e approfondimento con i propri interlocutori qualificati.

Perché invece di marcare distanze tra il nostro mondo e quello dell'impresa, vorremmo segnalare affinità di approccio ai problemi ed alla loro soluzione; perché invece di scavare fossati vorremmo provare che esiste un linguaggio comune, ed un atteggiamento di rispetto reciproco, che aiuta tutti a lavorare meglio e a crescere professionalmente.

D'altra parte, anche una rinnovata e più adeguata considerazione sociale dell'avvocatura non passa più attraverso il retaggio tradizionale.

Né l'estrazione elitaria, economica o familiare, hanno ormai alcun gioco.

C'è invece la consapevolezza che i simboli veri della dignità forense non risiedono più nelle forme che segnavano il distacco, ma sono oggi quelli, più che mai, della correttezza professionale, della continua tensione verso l'approfondimento culturale e tecnico, della capacità di offrire veramente valore aggiunto in cambio delle nostre parcelle, della disponibilità e della efficienza.

Su ciò sappiamo che saremo giudicati e non ce ne dispiace: abbiamo voluto la bicicletta e, come si suol dire, adesso dobbiamo pedalare. (g.l.s.)

* * *

ATTUALITA' NORMATIVE

? **Emissione di assegni a vuoto.**

Tra le novità più interessanti introdotte dal D.Lgs. n. 507 del 30 settembre 1999 (in G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999, S.O. n. 233) di depenalizzazione dei reati minori, si segnala la nuova disciplina sanzionatoria in materia di emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione.

La nuova normativa prevede un complesso sistema sanzionatorio così articolato:

- applicazione di una sanzione pecuniaria in sostituzione della precedente pena detentiva;
- iscrizione del nominativo del traente in un archivio informatico nazionale da istituire presso la Banca d'Italia;
- la revoca di ogni autorizzazione ad emettere

assegni bancari.

Più precisamente, per quanto concerne le pene pecuniarie, esse saranno ricomprese tra i 2 ed i 12 milioni di lire per i casi di emissione di assegno bancario o postale in mancanza dell'autorizzazione del trattario, e tra i 4 e i 24 milioni di lire nel caso in cui l'importo dell'assegno sia superiore a lire 20 milioni ovvero vi sia stata la reiterazione delle violazioni.

Le sanzioni peraltro non si applicheranno se il traente, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione del titolo, effettuerà il pagamento della somma portata dall'assegno, delle spese per il protesto, degli interessi e della penale.

Con riferimento alla revoca della autorizzazione ad emettere assegni, questa non riguarderà più il solo istituto sul quale è stato tratto l'assegno privo di copertura o di autorizzazione, ma sarà una vera e propria "revoca di sistema". Infatti l'iscrizione nel citato archivio informatico - a disposizione dell'intero sistema bancario - comporterà non solo la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni bancari o postali, ma altresì, per il periodo di sei mesi, il divieto, per qualunque banca e ufficio postale, di stipulare nuove convenzioni di assegno con il responsabile.

A banche e poste sarà inoltre vietato pagare assegni emessi dal responsabile dopo la revoca, anche se nei limiti dei fondi disponibili.

Il passaggio al nuovo sistema sarà comunque progressivo, con una graduale entrata a regime dell'archivio informatico sugli assegni e sulle carte di pagamento irregolari. Le disposizioni sulla revoca automatica diventeranno operative, se sarà rispettata la scadenza per l'emanazione del regolamento attuativo, solo tra dieci mesi, ovvero a fine ottobre 2000.

Nel prossimo numero di Iusletter verrà fornito un esame dettagliato della nuova normativa e dei suoi riflessi sulla operatività bancaria.

? **Esecuzioni immobiliari.**

Con il Decreto Legge n. 480 del 17 dicembre 1999 (in G.U. 18 dicembre 1999, n. 296) il Governo ha disposto un'ulteriore proroga dei termini previsti per il deposito della documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c. al fine di procedere alla vendita dei beni immobili pignorati. Come noto, infatti, l'articolo 567

c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 302 del 3 agosto 1998, stabilisce che, nel caso di pignoramento di beni immobili, il creditore richiedente la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza, al deposito dell'estratto del catasto, delle mappe censuarie, del certificato di destinazione urbanistica, dei certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relative all'immobile, salva la possibilità di produrre "un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari".

Tale termine, per i procedimenti esecutivi nell'ambito dei quali risultava essere già stata presentata l'istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge n. 302/98 (i.e. 8 settembre 1998), già oggetto di varie proroghe (cfr.: legge n. 399/98, di conversione del decreto legge n. 328 del 21 settembre 1998, e decreto legge 17 marzo 1999 n. 64), è stato ulteriormente prorogato con il Decreto Legge 17 dicembre 1999 n. 480 il quale ha stabilito un unico termine, il **21 ottobre 2000**, entro il quale dovranno essere depositati i documenti ipocatastali o le certificazioni notarili sostitutive per tutte le procedure esecutive nell'ambito delle quali l'istanza di vendita risulti essere stata depositata entro il **31 maggio 2000**.

Il termine del 21 ottobre 2000 si sostituisce così ai termini differenziati previsti dal Decreto Legge 17 marzo 1999 n. 64 (vale a dire 21/12/99, nel caso di istanze di vendita depositate entro il 31/12/1995; 21/4/2000, nel caso di istanze di vendita depositate entro il 31/12/1997; 21/10/2000, nel caso di istanze di vendita depositate entro il 31/12/1999), i quali devono ora intendersi definitivamente superati.

La sopra descritta proroga è stata motivata con la necessità di stabilire dei nuovi termini, adeguati alle difficoltà riscontrate dai creditori precedenti nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, difficoltà che avrebbero potuto determinare l'estinzione di molte procedure esecutive.

A prescindere dalle perplessità che tale motivazione suscita – atteso che tutti gli incarichi conferiti da questo Studio agli studi notarili erano o sarebbero stati tempestivamente adempiuti - si

ribadisce comunque l'opportunità di procedere al deposito della documentazione nel più breve tempo possibile.

E' assai probabile infatti che la gran parte dei depositi operati in prossimità del termine comporterà una fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. assai lontana nel tempo.

* * *

DOTTRINA: ORIENTAMENTI

? Il limite temporale al fallimento dell'ex socio di s.n.c. e del socio di s.n.c. trasformata in società di capitali.

In argomento si segnala un articolo apparso sull'ultimo numero di Giurisprudenza Commerciale ("L'albero di Porfirio ed il limite temporale al fallimento dell'ex socio e del socio di società trasformata", di Francesco Meloncelli, in *Giur. Comm.*, sett. – ott., 1999, II, p. 497 ss) nel quale l'Autore, dopo aver condotto una breve analisi dell'orientamento giurisprudenziale in materia di fallimento dell'ex socio di società di persone, esamina criticamente la sentenza n. 66 del 12 marzo 1999 (per la quale si rinvia alla sezione "Novità giurisprudenziali"), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dei primi due commi dell'art. 147 l.f..

Ciò a condizione che essi vengano interpretati "nel senso che, a seguito del fallimento della società commerciale di persone, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili defunti, o rispetto ai quali sia comunque venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale può essere dichiarato solo entro il termine fissato dagli artt. 10 e 11 legge fallimentare, di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale".

In un articolo apparso su Italia Oggi del 20 gennaio scorso, Giuseppe Ripa esamina la medesima sentenza della Corte Costituzionale,

sotto un diverso profilo, vale a dire quello relativo alla possibilità di estenderne i principi ispiratori anche all'ipotesi del socio di società di persone, trasformata in società di capitali. Secondo tale Autore non sarebbe possibile alcuna interpretazione estensiva in quanto la Corte si sarebbe pronunciata in merito alla sorte toccata a un soggetto che, comunque, per morte, recesso, esclusione o cessione della propria quota, viene in fatto e in diritto a perdere tale status e non pure il caso in cui una società di persone si sia trasformata in una società di capitali ferma restando la compagine sociale.

Da ciò la conseguenza che il socio di s.n.c., trasformata in società di capitali potrebbe essere dichiarato fallito anche dopo il decorso di un anno dalla trasformazione.

Dello stesso Autore, sempre su Italia Oggi, il 22 gennaio scorso è apparso un interessante contributo in tema di fallimento personale di soci di Srl sulla scorta di una sentenza del Tribunale di Messina (8 aprile 1999), che si ispira alla giurisprudenza di cui alla nota Cass. 26 febbraio 1990, n. 1490.

Modifiche al T.U. Bancario: “Le novità in tema di raccolta del risparmio, mutui fondiari e anatocismo”, di Silvio Rizzini Bisinelli, in *I Contratti*, n. 12/99, p. 1140 e ss.

? L'Articolo propone un'analisi lucida e sintetica di quelle innovazioni, introdotte dal D.Lgs. n. 342/99, che si distinguono per essere di valenza e portata più generali. L'Autore si sofferma, in particolare, su tre aspetti interessati da questo genere di modifiche: **1) La raccolta del risparmio tra il pubblico**, dove, tra i soggetti autorizzati all'esercizio di questa attività, si segnala l'introduzione delle cooperative e delle società “veicolo” per la cartolarizzazione dei crediti.

L'Autore sottolinea inoltre l'avvenuta semplificazione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici - e delle garanzie ad essi accessorie - a banche ed altri soggetti. **2) Il recesso anticipato dai mutui fondiari**, dove la nuova disciplina, oltre alla possibilità di estinzione anche solo parziale, spinge verso una progressiva standardizzazione delle clausole di recesso anticipato, che, con la forfettizzazione dei relativi costi ed oneri, da stabilirsi contrattualmente secondo le direttive del CICR, dovrebbe garantire una maggiore trasparenza ed evitare l'insorgere di controversie. **3) Modalità di calcolo degli interessi**, dove il D.Lgs. n. 342/99, affermata la necessità di riportare alla stessa periodicità il conteggio degli interessi debitori e creditori, demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, dando provvisoriamente legittimazione alle clausole sull'anatocismo inserite nei contratti già in essere. Proprio su quest'ultimo punto l'Autore manifesta tutta la sua perplessità in merito ad un intervento legislativo che pare aver di fatto sottratto la competenza del Giudice nella valutazione della legittimità delle clausole anatocistiche.

* * *

GIURISPRUDENZA

FALLIMENTO

Cass. 19 ottobre 1999, Sez. I, n. 11733, in *Mass. Foro It.*, n. 10/99, 1138

? **Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione** relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal IV comma dell'art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993, si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica “finale” e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente

funzionale all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito (ben potendo, ad esempio, essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo soggetto o di un dipendente della banca); **nel caso di fallimento del cliente il suddetto diritto si trasmette al curatore**, posto che questi subentra – ai sensi dell'art. 31 l.f. – nell'amministrazione del patrimonio del fallito sotto la direzione del giudice delegato e considerato che detto diritto è una componente di quel patrimonio; in ragione della natura “finale” del diritto in questione, l'istituto bancario richiesto dal curatore della consegna della copia della documentazione, non può rifiutarla adducendo l'intenzione del curatore di utilizzare la documentazione in funzione dell'esercizio di eventuali azioni revocatorie e nemmeno può pretendere che, a seguito di esercizio da parte del curatore in sede giudiziale del diritto alla consegna, la sentenza che riconosca tale diritto escluda quella utilizzazione (la Suprema Corte ha anche osservato che lo scioglimento automatico, ex art. 78 l.f., del contratto di conto corrente – cui nella specie si correlava il diritto alla consegna della copia della documentazione – non toglie che il diritto ex art. 119 citato, configurandosi anche dopo la cessazione del rapporto, si trasmetta al curatore)

Cass. 29 settembre 1999, Sez. I, n. 10788, in *Mass. Foro It.*, n. 10/99, 1080

? Ai fini della **opponibilità al fallimento del cedente delle cessioni di credito**, che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 2914 n. 2 c.c., **non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario**, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario; conseguentemente, tanto ai fini di cui all'art. 1264 c.c., quanto a quelli

di cui all'art. 1265 e 2914 n. 2 c.c., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (nella specie la cessione era stata notificata con messaggio telegrafico documentato a mezzo di apparato telescrivente).

Corte costituzionale, 12 marzo 1999, n. 66, in *Giur. Comm.*, sett. – ott. 1999, II, 494 ss

? E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, commi 1 e 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost. nel senso che **il fallimento dell'ex socio illimitatamente responsabile di società commerciale di persone può essere dichiarato solo entro il termine di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale**, fissato dagli artt. 10 e 11 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Il principio di certezza impone che l'ammissibilità del fallimento dell'ex socio sia circoscritta entro un limite temporale, che va quantificato analogicamente nel termine annuale stabilito dagli artt. 10 e 11 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per l'imprenditore individuale cessato o defunto.

Cass. 7 marzo 1998, n. 2539, Sez. I in *BBTC*, 1999, n. 6, II, 670 ss (con nota).

? In tema di **anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente**, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassato dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolate in conto contenga una clausola attributiva del diritto di “incamerare” le somme riscosse in favore della banca (c.d. “**patto di compensazione**” o, secondo altra definizione, patto d'annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a “compensare” il suo debito

per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale minore ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "crystallizzazione dei crediti", con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento – hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito).

Cass. 5 marzo 1999, Sez.I., n. 1860,
in *Il Fall.*, n. 1/00, 84

? In tema di **opposizione allo stato passivo**, il **termine di** cui all'art. 98 legge fallimentare (**cinque giorni prima dell'udienza**), fissato con riferimento alla **costituzione** dei creditori esclusi o ammessi con riserva che abbiano proposto la detta opposizione va qualificato senz'altro come perentorio (pur nel silenzio della legge), in considerazione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo, con la conseguenza che la sua inosservanza produce, per espressa disposizione di legge, l'abbandono dell'opposizione. A tal fine il termine predetto va computato con riferimento all'udienza fissata nel decreto del giudice delegato, e non anche a quella di rinvio di ufficio o di effettiva trattazione della causa.

Nello stesso senso cfr. Cass., 3 marzo 1999, Sez. I, n. 1763, in *Il Fall.* N. 1/00, 84.

DIRITTO BANCARIO

Cass. 15 ottobre 1999, Sez. I, n. 11621, in *Mass. Foro It.*, n. 10/99, p. 1132

? E' responsabile verso il traente la **banca trattaria di un assegno bancario**, non pagato all'ente collettivo prenditore, ma ad un terzo, previa **girata, con firma illeggibile**, apposta

dopo un **timbro** postale recante la **sigla** dell'ente e la dicitura "un delegato", perché ai sensi dell'art. 11 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, per la validità di una obbligazione cartolare è necessario che essa contenga il nome, anche abbreviato o indicato con la sola iniziale, il cognome o la ditta dell'obbligato e tale disposizione è applicabile anche agli enti collettivi, sì che in difetto di tali requisiti e salvo che il segno grafico del girante sia noto e riconoscibile, la menzione dell'ente è insufficiente ad obbligare il medesimo, mentre viceversa non è necessaria la specificazione del rapporto di rappresentanza.

Cass. 23 luglio 1999, n. 7952, Sez. I in *Diritto e Pratica delle Società* n. 24 del 31 dicembre 1999, p. 81.

? Ai fini della **revoca degli accrediti derivanti da cessione di credito o mandati all'incasso**, qualora non sia stata dimostrata la contestualità tra cessione del credito ed accredito in conto della somma anticipata, è necessaria l'autonoma domanda di revoca delle singole cessioni quale presupposto della revoca dei consequenziali accrediti sul conto dell'impresa cedente.

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, VI Sezione, 21 gennaio 1999, in *Giur. Comm.*, sett. – ott. 1999, II, 477 ss, con nota di Marino Perassi.

? Le **norme bancarie uniformi** che permettono alle banche, nei contratti relativi all'apertura di credito in conto corrente, di modificare in qualsiasi momento il tasso d'interesse in ragione di cambiamenti intervenuti sul mercato monetario, mediante una comunicazione affissa nei loro locali oppure con le modalità che essi ritengano più opportune, **non hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n.1, del Trattato.**

Le norme bancarie uniformi relative alla **fideiussione omnibus** a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente che derogano alla disciplina comune della fideiussione, come quelle in esame nella causa de qua, non sono atte nel loro complesso a pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

L'applicazione di dette norme bancarie uniformi non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

Cass. 6 marzo 1998, n. 2484, Sez. III, in BBTC, 1999, n. 6, II, p. 670 ss. (con nota).

? Chi autorizza l'**emissione di ricevuta bancaria** – con ciò riconoscendosi debitore dell'autorizzato, che potrà realizzare il suo credito con tale mezzo – può opporre alla banca, a cui il cliente l'abbia consegnata per ottenere l'anticipazione della somma, la risoluzione del sottostante contratto, pur se l'abbia assicurata precedentemente sull'esistenza di esso, sia perché non ha perciò assunto, verso la stessa, un'autonoma obbligazione di garanzia, sia perché la ricevuta non è un titolo di credito – bensì una quietanza, rilasciata scritta e sottoscritta dal creditore, attestante di aver ricevuto una somma a saldo di una fattura – si che l'anticipazione non è effetto di un contratto di sconto – cessione pro solvendo - ma dipende invece dalla valutazione della banca sull'affidabilità del suo cliente, di cui è mandataria in rem propriam

CONTRATTI

Cass. 12 novembre 1999, Sez.Iav., n. 12580, in *Mass. Foro It.*, n. 10/99, p. 1210.

? In seguito alla decisione della corte di giustizia dell'Unione europea in data 30 aprile 1998, resa nel procedimento C-215 del 1997 – con la quale la corte europea ha deciso, ai sensi dell'art. 177 del trattato Ce, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della direttiva del consiglio 18 dicembre 1986 n. 86/653/Cee, in ordine al coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gli **agenti commerciali indipendenti**, dichiarando che “osta ad una normativa nazionale subordinare la validità di un contratto di agenzia all'**iscrizione dell'agente di**

commercio in un apposito albo” – le disposizione delle leggi nazionali degli stati membri non possono stabilire la nullità dei contratti di agenzia con soggetti non iscritti in un apposito ruolo (come, per l'ordinamento italiano si evince dall'art. 1418 c.c.).

Cass. 15 giugno 1999, n. 5947, Sez. III, in *I contratti*, n. 1, gennaio 2000, p. 39 ss (con nota).

? In tema di **factoring**, l'affidamento riposto dal factor (nell'acquisire i crediti e) nel corrispondere anticipazioni al cedente si fonda, nella prassi contrattuale tra le parti, sulle **dichiarazioni del debitore ceduto** secondo cui i singoli crediti oggetto di cessione risultano concretamente esistenti ed esigibili, con la conseguenza che il factor acquirente (che abbia, altresì, corrisposto anticipazioni), in assenza di tali dichiarazioni, non può pretendere il **risarcimento del danno** dal debitore ceduto che non l'abbia, “sua sponte”, avvertito del sopravvenire di circostanze ostative alla realizzazione dei crediti ceduti.

PROCEDIMENTO CIVILE

Cass., 29 gennaio 2000 n. 16 (inedita)

? La Cassazione ha affermato che **gli atti d'appello ed i ricorsi per Cassazione devono essere più precisi nell'indicare i motivi dell'impugnazione, pena la loro inammissibilità**. Infatti la costituzione in giudizio della controparte non sana gli eventuali vizi dell'impugnazione come avviene invece per gli atti di citazione (ex art. 164, comma 1, c.p.c.). Pertanto se la impugnazione non è accompagnata da una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, come prescrive l'art. 342 c.p.c., essa sarà inammissibile.

Cass., Sez. III, 12 novembre 1999, n. 12558, in *Guida al diritto*, n. 2/00, p. 81.

? Allorché il **convenuto chiami in causa un terzo** per ottenere la declaratoria della di lui esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di

quella dell'altro, ovvero, nell'ipotesi di coesistenza di diverse e autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, e pur ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (...).

Trib. Lucca, 15 luglio 1999, in *Foro It.*, n. 11/99, parte I, p. 3387.

? La **comparizione delle parti avanti il giudice onorario aggregato per l'esperimento del tentativo di conciliazione**, disposta dalla legge istitutiva delle c.d. **sezioni stralcio** (...), non comporta la **riapertura dei termini** per la precisazione di conclusioni modificate o per la proposizione di nuovi mezzi istruttori, cosicché le conclusioni definitive rimangono quelle a suo tempo precisate nell'apposita udienza.

App. Milano, Sez. IV, 18 giugno 1999, in *Giur. Milanese*, n. 1/00, p. 29 (con nota).

? La sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della L. 20 novembre 1982 – sulla **notificazione degli atti a mezzo posta** – nella parte in cui non prevede che del deposito del piego sia data notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento) non si applica a fattispecie già coperte dal **giudicato**.

Costituisce fattispecie già coperta da giudicato quella in cui il decreto ingiuntivo sia già stato notificato a mezzo posta il 30 ottobre 1992 e non sia stata proposta tempestiva opposizione, sull'efficacia e sulla validità del decreto ingiuntivo, nonché sulla validità della notificazione.

Conseguentemente non è ammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per chiedere l'applicazione del disposto della citata sentenza della Corte Costituzionale (...).

selezionano periodicamente tutta la giurisprudenza pubblicata dalle riviste che compongono l'emeroteca di studio, e, in particolare, dal "Massimario del Foro italiano".

Tutto il materiale cui si fa riferimento (compreso quello dottrinale) è quindi disponibile per chi ne avesse bisogno, e può essere richiesto direttamente a Luciana Cipolla (e-mail l.cipolla@lascalaw.com).

* * *

OSSERVATORIO

ANATOCISMO

Lo Studio continua naturalmente a "monitorare" con la massima attenzione dottrina e giurisprudenza in materia di capitalizzazione degli interessi.

Ciò anche in considerazione del significativo contenzioso che si è creato in questi mesi – come era lecito attendersi – sulla materia e che ci è stato affidato dalla nostra clientela bancaria.

Al riguardo lo Studio ha già pubblicato una ricerca (con ampia appendice di documentazione) nel luglio scorso; quindi ha diffuso tre note integrative tra gli inizi di ottobre e la fine di novembre del 1999.

Tutto questo materiale può essere richiesto a Luciana Cipolla (e-mail: l.cipolla@lascalaw.com).

Sul prossimo numero di IUSLETTER daremo ampiamente conto della situazione - aggiornata alla delibera emessa dal CICR il 9 febbraio 2000 (ai sensi dell' art. 120, 3° comma T.U.B.), e del cui contenuto riferiscono ampiamente sia Il Sole 24Ore che ItaliaOggi del 10/2 scorso - nonché delle ultime novità giurisprudenziali e delle opinioni che abbiamo raccolto al Convegno SISCO – ABI del 4/2 scorso, e che raccoglieremo ai convegni ITA e ABI Formazione, rispettivamente del 28/2 e del 29/2 prossimi.

Nel frattempo, trovate qui di seguito le indicazioni sia sulla recente pubblicazione della nota ordinanza del Tribunale di Lecce che pone la questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 120 T.U.B., sia dei contributi che, sull' argomento, sono apparsi su "Banca Borsa Titoli di Credito" e su "La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata".

I redattori di Iusletter esaminano e

Tribunale di Lecce, ordinanza 21 ottobre 1999, Foro Italiano, n. 12, 1999, I, 3637, con nota redazionale di G. La Rocca.

? Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, 3° comma, T.U.B., nella parte in cui (a seguito della modifica introdotta dall'art. 25 d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, in esecuzione della l. 24 aprile 1998 n. 128, che ha delegato il governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 385/93) prevede che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'emanazione della delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio prevista dal 2° comma dello stesso articolo, sono valide ed efficaci fino a tale data, in riferimento all'art. 76 Cost.

“Rilievi critici sulle recenti sentenze della Cassazione in materia di anatocismo”, di Mario Porzio, in BBTC, n. 6, II, 650 ss

? Nell'articolo segnalato (la cui stesura è anteriore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L.gs. 4 agosto 1999 n. 342) l'Autore conduce un'analisi critica delle motivazioni che hanno indotto la Suprema Corte (nelle note sentenze n. 3096 del 30 marzo 1999 e n. 2374 del 16 marzo 1999, pubblicate per esteso in BBTC, 1999, II, 389 ss) a dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nei contratti di c/c bancario.

“Gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie”, La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 5/99, 333 ss

? Le recenti sentenze della Corte di Cassazione in tema di anatocismo e l'attesa pronunzia della Corte Costituzionale circa la legittimità delle modifiche apportate all'art. 120 T.U.B., rendono di particolare interesse l'articolo segnalato, il quale si occupa non soltanto di anatocismo, di interessi usurari e di clausole “uso piazza”, ma svolge altresì un'approfondita analisi delle

tipologie di interessi previste dal codice civile con particolare riferimento agli interessi moratori.

* * *

LO SAPEVATE CHE ...

? **Contenzioso bancario**

E' aumentata la conflittualità tra banche e clienti: i ricorsi all'ombudsman bancario nel secondo semestre del 1999 sono aumentati del 31% rispetto allo stesso periodo del 1998. E' quanto emerge dalla relazione semestrale che il Presidente dell'autorità Giorgio Sangiorgio ha inviato al presidente dell'ABI, Maurizio Sella ed al Governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio.

? **Sofferenze bancarie**

Secondo i dati pubblicati nella sintesi del Bollettino statistico della Banca d'Italia, le sofferenze complessive italiane ammontavano, a settembre dello scorso anno, a 120.273 miliardi di lire, a fronte di impieghi per 1.501.030 miliardi di impieghi..

Le regioni dove per le banche italiane si presenta più difficoltoso il recupero dei crediti sono la Sicilia e la Sardegna: praticamente un quarto dei finanziamenti concessi ai clienti delle due isole, infatti, finisce in sofferenza.

le aree geografiche

? **Borsa italiana**

Il 18 gennaio scorso la Borsa italiana ha deliberato di dare il via al progetto “after hours”: le contrattazioni, che ora chiudono alle 17, 30 verranno, inizialmente, prorogate sino alle 20,30 e, in un secondo momento sino alle 22.

? **Modificato il paniere dei beni Istat**

L'Istat ha cambiato il paniere dei beni: a titolo esemplificativo escono l'orzo, la sambuca, l'impermeabile da uomo, il giubbotto impermeabile da ragazzo, i guanti da donna e le palle da tennis ed entrano il limoncello, le patatine fritte, gli occhiali da sole, la palestra, la retta in casa di riposo e gli interventi chirurgici in clinica privata.

COSE NOSTRE

Nuove dallo studio

? Il 2000 si apre con alcune importanti novità nella struttura dello Studio.

Infatti, dopo che ai soci fondatori (Giuseppe La Scala, Paola Ventura e Marco Pesenti) si era aggiunto dal 1° gennaio 1999 Piero Spirandelli, dall'inizio di quest'anno entrano a fare parte dell'associazione anche Cristina Faissola ("resident partner" a Torino), Paola Guidi e Christian Faggella.

L'ingresso di Cristina Faissola nella compagine sociale, tra l'altro, ha comportato la sostanziale "fusione con incorporazione" dello Studio di Torino (fino al 31/12/1999 una autonoma associazione tra la stessa Cristina Faissola e i tre soci fondatori di Milano) nello Studio di Milano; da quest'anno, dunque, l'integrazione delle due strutture sarà assoluta e, in particolare, amministrazione e contabilità saranno accentrate a Milano.

Solo l'"insegna" resterà differenziata e i vari studi continueranno ad utilizzare, insieme alla nuova denominazione completa, anche quella tradizionale (LA SCALA VENTURA PESENTI & ASSOCIATI a Milano e Vicenza; FAISSOLA LA SCALA & ASSOCIATI a Torino).

La crescita registratasi nel 1999 ha comportato anche lo scorso anno l'ingresso di nuovi colleghi.

A Milano, negli ultimi mesi, sono entrate a far parte dello Studio le Dottoresse Elisabetta Barzaghi, Lisa Manzi e Simona Daminelli.

A Torino ha incominciato la sua collaborazione con noi, nel gennaio scorso la Dottoressa Severina Scarnecchia.

Completamente rinnovato lo Studio di Vicenza, al quale sono ora addetti l'Avvocata Paola Strada e il Dott. Giacomo Rigoni.

Nadia Spaliviero compone lo staff, curando la segreteria.

L'esigenza di garantire la massima cura nel

coordinamento e nell'integrazione tra le diverse sedi comporterà la periodica presenza a Torino di Marco Pesenti.

Giuseppe La Scala e Sabrina Lembo, per gli stessi motivi, hanno invece trasferito parte della loro attività a Vicenza.

Christian Faggella ha iniziato il 1° febbraio scorso presso il prestigioso Studio Legale Baer & Karrer di Zurigo, nostro corrispondente nella Confederazione Elvetica, uno stage semestrale.

Baer & Karrer, che conta un centinaio di avvocati nelle sue sedi di Zurigo, Zugo e Lugano è uno dei più qualificati studi europei (è stato recentemente il consulente legale per la fusione UBS - SBS), attivo soprattutto nella contrattualistica internazionale ed in materia bancaria e finanziaria.

Paola Guidi e Vittoria Arienti hanno incominciato da qualche giorno la loro aspettativa per maternità.

E' previsto che le loro bambine nascano, rispettivamente, intorno al 10 marzo ed al 1° di aprile prossimi.

Poiché invece proseguirà sino al settembre prossimo l'aspettativa di Laura Fremiot, contabile "storica" dello Studio, da qualche giorno il Rag. Alessandro Porta, con un rapporto di lavoro "interinale", affianca Cristina Giulivo all'Amministrazione.

Attualmente lo studio "schiera" 14 avvocati e 16 praticanti; 8 sono i componenti dello staff.

Anche nel corso del 2000 è previsto un aumento del 20% circa dei nostri collaboratori.

In ogni caso, grazie al decentramento territoriale ed alla positiva esperienza del convenzionamento con i corrispondenti più vicini, lo Studio è da tempo in grado di offrire ai clienti una assistenza diretta ed "in tempo reale", (senza alcun aggravio di costi per il procuratore domiciliatario) in tutto il territorio piemontese, lombardo e veneto.

Infine: il **24 febbraio prossimo** si terrà la consueta assemblea generale dello Studio di inizio anno, nella quale saranno presentati i risultati del 1999 e saranno illustrati i progetti e l'organigramma per il 2000.

BIBLIOTECA DI STUDIO

NUOVI ARRIVI

? R.CAMERO - S. DELLA VALLE, *La nuova disciplina dei diritti del consumatore*, Giuffrè,

1999.

? C.FALETTI – R.MARCANDALLI – E. PACCHIARDO, *La banca virtuale*, Zanichelli, 1999.

? P.BONTEMPI – G.SCAGLIARINI, *La securitization*, Giuffrè, 1999.

? F.P.LUIISO – M.MICCOLI, *Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio*, Ipsoa, 1999.

? F.MANNA, *La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare*, Giuffrè, 1999.

? G.ALPA – M. BESSONE, *La responsabilità del produttore*, Giuffrè, 1999.

? S.CASAROLA, *La professione legale in Inghilterra*, Finanze & Lavoro, 2000.

Questo numero è aggiornato a:

Assbank Informazioni Legali: n. 10/1999;
Banca Borsa e Titoli di Credito: nn. 11-12/99;
Contratto e impresa: n. 2/99;
Contratto e impresa / Europa: n. 1/99;
Corriere Giuridico: n. 1/00;
Diritto dell'informazione e dell'informatica:
Lug-Ott 1999;
Diritto e pratica delle società: n. 1/00;
Giurisprudenza Commerciale: sett-ott 1999;
Giurisprudenza Milanese: n. 1/00;
Giustizia a Milano: n. 10/99;
Guida al diritto – Il sole 24 ore: n. 3/00;
I Contratti: n. 1/00;
Il Fallimento: n. 1/00;
Il Foro Italiano: n. 12/99;
Massimario del Foro Italiano: n. 10/99;
Nuova Giur. Civ. Comm.: n. 5/99.

IUSLETTER

é una testata - in corso di registrazione - di proprietà dell'
Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI SPIRANDELLI
FAISSOLA GUIDI FAGGELLA & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/48007165 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com

TORINO 10143, Via Beaumont, 2 - TEL. 011/489418 - FAX 011/4371068 - torino@lascalaw.com

VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com

PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - padova@lascalaw.com

Viene curata e redatta da Luciana Cipolla (l.cipolla@lascalaw.com) e Mara Beretta (m.beretta@lascalaw.com) alle quali ci si può direttamente rivolgere per riceverla (anche via e.mail), per ottenere copia di tutto il materiale citato e per ogni relativo approfondimento

Questo numero è stato chiuso il giorno 11 Febbraio 2000.